



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 219 del 17 novembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per Piano Urbanistico Attuativo denominato "MARTE". Comune di Treviso.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 15 novembre 2016 prot. n. 444571;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 94385 del 12.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 320623 del 24.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico attuativo denominato "MARTE";

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.104447 del 22.09.16 assunto al prot. reg. al n.358036 del 22.09.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 325175 del 29.08.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- Parere n.92488 del 30.09.16 assunto al prot. reg. al n.370268 del 30.09.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota Prot. n.325175 del 29/08/2016, esaminata la documentazione fornita, si rileva quanto segue.

Per la matrice **acque** si evidenzia che l'assenza in zona della linea fognaria nera è una fonte di criticità. Lo scarico autorizzato, dopo gli opportuni trattamenti, nel fossato di confine deve considerarsi una soluzione provvisoria che si auspica possa essere risolta.

Relativamente alla matrice **rifiuti** si sottolinea che l'intervento previsto non prende in considerazione gli effetti sulla matrice stessa.

Trattandosi di una variante in corso d'opera relativa a variazioni planivolumetriche di 3 nuovi edifici a destinazione residenziale derivanti dalla demolizione di 2 vecchi fabbricati, si precisa che i nuovi edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

La successiva realizzazione degli edifici a destinazione residenziale dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Treviso e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Destra Piave".

Relativamente alla matrice **suolo**, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso e quindi anche di tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi, (ARPAV, 2008), e trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006),



che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, per la componente "Suolo e sottosuolo" al par. 7.4 (pag. 59), viene valutato solo l'aspetto geofitologico, geomorfologico e del rischio idraulico valutandone esclusivamente l'attitudine edificatoria.

Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte nello specifico le condizioni in cui si trova il luogo. Soprattutto risulta poco chiaro se e quanto l'intervento modifichi il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito. Come riportato nella "Relazione tecnico illustrativa" presente tra gli allegati, con la realizzazione del progetto si genera una differenza di volume utile d'invaso di 68,50 m<sup>3</sup> (p. 5) conseguente ad un aumento della superficie impermeabile.

Nella valutazione conclusiva al cap. 8 "Criticità, effetti e condizioni di sostenibilità ambientale e mitigazioni" (pag. 92), alla voce "Suolo e sottosuolo" si riporta che l'analisi non ha evidenziato criticità e che non ha effetti sulla sicurezza idraulica del territorio; come misure di compensazione si prevede l'eliminazione dei piani interrati e la realizzazione di invasi. Si afferma inoltre che *"Dall'analisi è emerso che non vi sono potenziali effetti negativi sull'ambiente generati dal progetto in esame"*. Al cap. 8 "Conclusioni" (pag. 95) si dichiara che l'intervento *"non crea alcun effetto negativo significativo sulle componenti ambientali" ed ancora "L'intervento va a riqualificare un'area"*.

Dissentendo dalle conclusioni dello studio, si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo.

Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).



- Parere n.369073 del 29.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere prot. 325175 del 29.08.2016, finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale va chiarito che:

– l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cd. Collegato Ambientale) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di "governance" distrettuale;

– con nota 10 marzo 2016 n. 4570, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite»;

– con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dal succitato art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici a cui appartiene il sito interessato.

Con riguardo, dunque, ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal PAI del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e visti i relativi elaborati cartografici, in particolare la Carta della pericolosità idraulica n. 4, si rileva che il



sito d'intervento, non risulta inserito tra le aree classificate a pericolosità idraulica, come evidenziato nella seguente fig. 1.




Fig.1 – Sito interessato e aree a pericolosità idraulica in base al PAI del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza

Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, in ragione delle previsioni del PAI non si ravvisano effetti significativi derivanti dalla realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 172/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 17 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico attuativo denominato “MARTE” nel Comune di Treviso, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;



**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico attuativo denominato "MARTE" nel Comune di Treviso, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine